

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. *1169*

Adottata dal Direttore Generale in data *18 MAG. 2004*

OGGETTO: ASL 7 c/ Pisanu Luciano – Costituzione in giudizio e nomina legale
Conferimento incarico all'Avv. Luca De Angelis

IL DIRETTORE GENERALE

SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo, il quale,

VISTO il ricorso notificato in data 05 maggio c.a., promosso dal Sig. Luciano Pisanu nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari - Sez. Lavoro - contro l'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia;

CONSIDERATA l'infondatezza delle pretese avversamente avanzate e la conseguente necessità di tutelare in giudizio gli interessi giuridico - patrimoniali dell'Amministrazione;

PRESO ATTO che lo studio legale dell'Avvocato Luca De Angelis può adeguatamente tutelare le ragioni e gli interessi dell'Azienda nel contenzioso di cui trattasi per avere il medesimo legale già patrocinato questa ASL in analogo, precedente vertenza instaurata dal Sig. Luciano Pisanu;

SENTITO in merito il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari – Sez. Lavoro – dal Sig. Pisanu Luciano, con ricorso notificato in data 5 maggio 2004;
- di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda USL n. 7 di Carbonia all'Avvocato Luca De Angelis del foro di Cagliari, conferendogli ogni potere e facoltà di legge per la migliore conduzione del giudizio ed eleggendo domicilio presso il suo studio legale in Cagliari, Piazza Repubblica, 10;
- di dare atto che le spese e competenze del nominato legale verranno liquidate secondo le tariffe professionali vigenti;
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il pagamento degli addebiti / competenze derivanti dal presente atto previa liquidazione dei medesimi a cura del Responsabile del Settore Legale, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

DIR. AMM. / *[Signature]*

DIR. SAN. / *[Signature]*

LEG. / *[Signature]*



Il Direttore Generale
dr. Emilio Simeone

[Signature of Dr. Emilio Simeone]

Retro delibera

Il Responsabile del Servizio affari generali

attesta che la deliberazione

n. 1169 del 18 MAG. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'azienda USL n. 7 GIU. 2004
a partire dal 19 MAG. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



Allegati:

Destinatari:

Ufficio Legale

STUDIO LEGALE
Avv. GIUSEPPE ANDREOZZI
Avv. CARLO PISANO
Avv. ROBERTA ANDRIA
09125 CAGLIARI - Via GIANTURCO, 4 - Tel. 070304323

COPIA

1122/04

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI - SEZIONE LAVORO

GIUDICE DEL LAVORO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

RICORSO

Nell'interesse di PISANU LUCIANO (C.F.PSNLC62C22B745E), nato a Carbonia il 22.03.1962, residente in Carbonia, Via Curiel elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Gianturco n. 4, presso l'avv. Roberta Andria che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del presente atto.

15 MAGGIO 2004
legale
DA
DG
8902 Per

Ricorrente

Contro

AZIENDA USL N.7 DI CARBONIA, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Carbonia, Via Dalmazia n.83

PROCURA

Delego a sottoscrivere presente atto, a rappresentarmi e difendermi nei conseguenti giudizi in ogni fase e grado fino completa esecuzione
Avv. Roberta Andria

Resistente

FATTO

nel cui studio in Cagliari, Via Gianturco, 4 eleggo domicilio.
CAGLIARI, 02/02/2004
È autentica

Roberta Andria

- 1) Il Sig. Luciano Pisanu, perito elettrotecnico, è dipendente dell'Azienda USL N.7 di Carbonia dal 15/10/91 (doc1) ed è attualmente inquadrato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Cat. D, secondo la classificazione del CCNL Comparto Sanità.
- 2) Il ricorrente nel 1990 ha, infatti, partecipato al concorso indetto dall'allora Usl n. 17 di Carbonia (oggi ASL n. 7), per l'assunzione di tre periti elettrotecnici da destinare al Presidio Multizonale di Prevenzione (P.M.P.), istituito presso il Servizio di Igiene Pubblica della predetta USL 17, e si è classificato al 4° posto nella graduatoria finale di merito, e, quindi, primo degli idonei non vincitori.

ATTI CIVILI	
15 MAGGIO 2004	25h/
Procedimento	
Spese Processuali Anticipate	

CARBONIA

05 MAG. 2004

03 MAG. 2004

PROTOCOLLO
ARRIVO

ORDINARIO

- 3) Nel 1991 la USL 17, dovendo istituire, nel Servizio Igiene Pubblica, il **Settore per la Prevenzione, l'Igiene e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SPISLL)**, in applicazione della L.n.833\78 e della Legge Regionale del 20\06\86 n.34, ha richiesto alla Regione Sardegna apposita autorizzazione in deroga al fine di ampliare la pianta organica del Servizio Igiene Pubblica, ed in particolare, la dotazione organica dello SPISLL, per poter assumere n. 1 perito elettrotecnico.
- 4) Ottenuta l'autorizzazione in deroga, (Delibera G. R. n. 32/29 del 27.08.1991) (doc.3), la USL 17, con la delibera dell'Amministratore Straordinario n.225 del 14.10.1991, (doc.2), attingendo dalla graduatoria concorsuale di cui sopra, ha assunto in ruolo il Pisanu, in qualità di Assistente Tecnico-Perito Elettrotecnico, per assegnarlo allo SPISLL.
- 5) In attesa della concreta attivazione dello SPISLL, con provvedimento del 24.10.91, (doc.4) il Pisanu è stato provvisoriamente distaccato al P.M.P di Portoscuso, per i primi sei mesi di prova, ed ha svolto attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.
- 6) Con decorrenza dal **20.07.1992** (cfr. prot. n. 1386 del 15.07.1992), (doc.5) il ricorrente è stato, quindi, trasferito alla sede della Asl di Carbonia e destinato al Servizio SPISLL per svolgere attività ispettiva. Il ricorrente con Provv. del 10\07\02 n.11514 (doc 6) è stato, quindi, confermato in ruolo.
- 7) Prima dell'istituzione del Servizio SPISLL, il PMP era il solo Servizio dell'Azienda ad essere istituzionalmente competente a svolgere le funzioni di vigilanza nei luoghi di lavoro, in applicazione della L.n.547\55 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 8) A seguito, della creazione dello SPISLL le competenze del PMP sono state ridefinite con l'assegnazione esclusiva allo SPISLL, che agisce o su propria iniziativa ovvero sulla base di

una denuncia fatta alla ASL da privati, dai Carabinieri ecc., dell'attività di vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro.

9) Nello SPISLL della ASL 7 di Carbonia, il posto in pianta organica di perito elettrotecnico, previsto dalla RAS con Delibera del 17\03\88 42\45 (doc.7) e con Delibera G. R. n.57\123 del 09\012\88 di approvazione di pianta organica dello SPISLL (doc.8) è stato, dunque, assegnato

al sig. Pisanu.

Attivato lo SPISLL, il Pisanu vi ha, quindi, preso regolarmente servizio ed ha svolto l'attività di vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro, acquisendo, con provvedimento n. 6971 del 19.03.1994, (doc.9) anche la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 21 L. 23.12.1978 n.833, e maturando le relative indennità.

11) Negli anni in cui ha svolto il servizio presso lo SPISLL, il Sig. Pisanu - che, tra l'altro, ha notevolmente contribuito ad avviare il servizio in parola - ha maturato una specifica competenza professionale con riguardo alla prevenzione ed alla sicurezza negli ambienti di lavoro, sia teorica, mediante lo studio e l'approfondimento della complessa normativa vigente in materia, sia pratica, mediante la quotidiana attività di ispezione presso i luoghi di lavoro come attestato, in data 16\02\99; anche dal dott. Grussu, Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della ASL 7.(doc.10).

12) In particolare, si evidenzia come l'attività di vigilanza ed ispezione presso i luoghi di lavoro, pubblici e privati, svolta nello SPISLL ha comportato, per il ricorrente, l'applicazione della specialistica normativa di cui alla L. n.547\55 e L.n.626\94 e successive modifiche ed integrazioni, ed è consistita nell'accertamento della sicurezza degli impianti, attraverso un'indagine visiva e analitica con strumentazione di base.

13) L'attività svolta dal sig. Pisanu nello SPISLL della Asl di Carbonia è stata la seguente: nel corso della settimana lavorativa, (dal lunedì al venerdì), il ricorrente effettuava le visite nei luoghi di lavoro pubblici e privati tre volte alla settimana, con cadenze programmate dall'Ufficio; un giorno alla settimana rimaneva in Ufficio per predisporre le relazioni sulle ispezioni effettuate ed un giorno alla settimana rimaneva a disposizione dell'Ufficio per compiere interventi d'urgenza nei luoghi di lavoro.

14) Nel corso dell'ispezione il ricorrente rilasciava un verbale con le prescrizioni e la diffida in caso di accertate irregolarità ed applicava le sanzioni amministrative per le riscontrate violazioni; in caso di ipotesi di reato il Pisanu effettuava un rapporto alla Procura della Repubblica.

15) L'attività ispettiva nei luoghi di lavoro è stata sempre svolta, sulla base di precise indicazioni di controparte, da due addetti allo SPISLL e, così anche il ricorrente ha sempre operato insieme ad un altro collega di lavoro, però solo fino all'anno 1994.

16) Nel corso del 1994, l'Ing. Sergio Lisci, allora responsabile dello SPISLL, imponeva verbalmente al Pisanu ed agli altri addetti al Servizio di compiere adempimenti effettuati istituzionalmente fino a quel momento dal PMP.

17) Tale disposizione di servizio si sommava ad una serie di problematiche sorte all'interno del Settore della Prevenzione che interessavano tutti gli addetti a tale Servizio; il Pisanu era, tuttavia, l'unico che chiedeva spiegazioni e chiarimenti al proprio Dirigente in ordine ai nuovi ordini impartiti.

18) Le perplessità e le rimostranze manifestate dal Pisanu e la sua richiesta che tali nuovi compiti gli fossero assegnati mediante un ordine iscritto, mai formulato dall'ing. Lisci, sono

stati, dunque, la causa scatenante delle continue vessazioni e persecuzioni che hanno, fino ad oggi, caratterizzato il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di controparte.

19) Controparte, in persona dell'allora Responsabile dello SPISLL, ordinava inizialmente al Pisanu, contrariamente alla prassi seguita nell'Ufficio, di svolgere i compiti di vigilanza ed ispezione da solo e ciò con gravi rischi anche per la sicurezza personale del lavoratore.

20) Si valuterà, infatti, che, per ragioni di sicurezza, tutti i funzionari della Azienda, incaricati di svolgere gli accertamenti e/o ispezioni, agiscono costantemente in gruppi composti da almeno due addetti.

21) La Asl poi irrogava al Pisanu una sanzione disciplinare per asserita violazione dei doveri d'ufficio impartiti dall'ing. Lisci suo superiore gerarchico, - con riduzione dello stipendio nella misura di 1\5 per due mesi, - assolutamente illegittima ed ingiusta e prontamente impugnata dal ricorrente dinanzi al TAR Sardegna.

22) Successivamente la ASL 7 di Carbonia trasferiva il sig. Pisanu, con Provvedimento del Commissario Straordinario del 16\05\95, (doc.11) per asserita **"incompatibilità ambientale"** dapprima al PMP di Portoscuso, per circa una settimana, e poi all'Ufficio Tecnico di Carbonia.

23) La CGIL Funzione Pubblica, con nota del 23\05\95, (doc.12), alla luce del trasferimento del Pisanu al PMP invitava la Azienda Usl 7 ad un confronto per risolvere le problematiche presenti all'interno del Settore della Prevenzione che interessavano tutti gli addetti a tale Servizio e che non dipendevano, come invece ingiustamente ritenuto dall'Azienda, dal ricorrente.

24) La CGIL Funzione Pubblica, già in data 26\04\95, (doc.13), aveva denunciato alla RAS ed all'Ispettorato del Lavoro il conflitto tra il personale ed il dirigente dello SPISLL dell'Asl 7.

25) Il Pisanu, nonostante l'autorevole intervento del Sindacato, era ugualmente assegnato all'Ufficio Tecnico della Asl 7 dal 1995 al 1997 (doc.14) e destinato a svolgere le mansioni di progettazione di lavori elettrici, di natura meramente esecutive ed, indubbiamente, inferiori rispetto a quelle svolte presso lo SPISLL.

26) Al sig. Pisanu, con Provvedimento del Prefetto della Provincia di Cagliari, adottato il 22/11/95, su apposita istanza di controparte, ed impugnato dal ricorrente dinnanzi al TAR Sardegna, con procedimento ancora in corso, veniva, peraltro, revocata la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, con perdita delle relative indennità.

27) A seguito di apposito ricorso al TAR Sardegna del Pisanu, avverso anche il provvedimento di trasferimento dalla sede di Carbonia dello SPISLL agli Uffici del Presidio Multizonale di Portoscuso, e nelle more di tale giudizio, controparte disponeva, con provvedimento prot. 1292 del 12.11.1997, (doc.15) la reintegra immediata del lavoratore nello SPISLL.

28) Con tale provvedimento di “reinserimento servizio di appartenenza” la Asl 7 disponeva che “il sig. Pisanu provvisoriamente assegnato a suo tempo al Servizio Acquisti, può riprendere, con decorrenza immediata, le proprie funzioni presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro”.

29) Il descritto provvedimento era emanato da controparte, come detto, prima che il Tar Sardegna si pronunciasse, con prevedibile declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato, sul merito della causa.

In ogni caso, la “spontanea” reintegra del ricorrente allo SPISLL era un chiaro indice che l'asserita incompatibilità ambientale doveva essere venuta meno.

30) Tuttavia, il Pisanu anziché essere reintegrato, da controparte, anche nelle specifiche mansioni svolte nello SPISLL, dal 1992 al 1995, e precedentemente descritte, per i primi mesi

di attività nello SPISLL, pur essendo fra i colleghi più anziani ed esperti della materia, era affiancato nel lavoro da altri due colleghi, senza ricevere l'assegnazione personale di alcuna pratica.

31) Dopo tale iniziale periodo, il Pisanu era distolto da controparte dall'attività ispettiva esterna e destinato a svolgere esclusivamente lavoro d'ufficio; di fatto il lavoratore era privato di tutte le mansioni e lasciato forzatamente inoperoso nonostante nello SPISLL vi fossero molte pratiche in attesa di assegnazione, con gravi danni per gli interessi pubblici posti alla base di tale servizio.

32) Successivamente, la ASL n. 7, dal 1999, rimuoveva di nuovo e sempre illegittimamente il Sig. Pisanu dallo SPISLL trasferendolo, con una serie di provvedimenti immotivati, che si sono susseguiti a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, nei servizi e settori più disparati, non aventi nulla a che fare con le specifiche mansioni di competenza del Sig. Pisanu.

33) In particolare, i provvedimenti che hanno riguardato il Sig. Pisanu sono stati i seguenti:

- a) con provvedimento prot. n. 1047 del 18.02.1999, (doc.16) il Sig. Pisanu è stato rimosso dallo SPISLL ed è stato trasferito alla Direzione Amm.va del P.O. Sirai, con mansioni di elettricista;
- b) con provvedimento prot. n.150 del 24.06.1999, (doc.17) il Sig. Pisanu è stato trasferito al Settore Tecnico del Servizio Acquisizione Beni e Servizi, con compiti di verifica della funzionalità meccanica ed elettrica degli interruttori magnetotermici e differenziali degli ambulatori e poliambulatori ubicati nel territorio di competenza dell'Azienda;
- c) con provvedimento prot. 9222 del 05.10.1999, (doc.18) il Sig. Pisanu è stato assegnato, nell'ambito del predetto Settore Tecnico del Servizio Acquisizione Beni e Servizi, a compiti di Responsabile della gestione telefonica dell'Azienda indicati nel descritto provvedimento.

Il signor Pisanu doveva, in particolare, relazionarsi con la Telecom e con le ditte di installazione degli impianti che si erano aggiudicate gli appalti telefonici con la ASL 7 di Carbonia, doveva ad es. verificare le fatturazioni telefoniche ecc..

d) con il provvedimento prot. n. 811 del 02.02.2000, (doc.19) il Sig. Pisanu era nuovamente trasferito al Settore Tecnico del Servizio Acquisti.

Con nota del 24\02\00 prto.215\abs (doc.20) la Asl 7 incaricava il sig. Pisanu di predisporre il progetto generale per la segnaletica di sicurezza e immagine dell'Azienda;

e) il Sig. Pisanu era destinatario di ulteriori provvedimenti di assegnazione nell'ambito del settore tecnico. In particolare, con disposizione di servizio n. 39/2001 del 1° marzo 2001, (doc.21) con decorrenza dal 05\03\01, il ricorrente era assegnato al settore patrimonio tecnico del Servizio Acquisti Patrimonio Tecnico, con i compiti, meglio specificati con la disposizione di prot. n. 537 del 15.03.2001, (doc.22) di assicurare il controllo\manutenzione\verifica degli impianti elettrici nonché delle apparecchiature elettromedicali del distretto sanitario presidio ospedaliero di Iglesias;

f) con provvedimento del 08\10\01 n.4595 (doc. 22bis) il ricorrente era assegnato, con decorrenza dal 09\10\01, al Dipartimento di Prevenzione poiché secondo la PA erano venute meno le esigenze che avevano determinato la sua temporanea assegnazione al Servizio Acquisti.

g) con provvedimento del 10\10\01 prot. 3858, (doc.23) il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione della ASL 7 assegnava il Pisanu al Servizio Urbanistica;

h) peraltro, la dott. Sandra Cardis, Responsabile del Servizio Urbanistica, con nota del 11\10\01 prot. n.640 (doc. 23 bis) in risposta alla nota del 10\10\01 n.3858 di assegnazione del ricorrente nel suo Servizio comunicava testualmente "la proposta di assegnazione di un'ulteriore unità

lavorativa a questo Servizio è da ritenersi nulla poiché il personale attualmente in organico, nel corso degli anni ha raggiunto livelli di professionalità e di qualità tali da soddisfare pienamente il carico di lavoro. Pertanto il dipendente in oggetto non viene preso in carico da questo servizio”.

i) con nota del 15\10\01 prot. 3920, (doc.24) di riscontro alla descritta nota della dott.ssa Cardis, l'Azienda Usl 7 comunicava che l'assegnazione del Pisanu avrebbe potenziato il Servizio;

l) la dott.ssa Cardis, costretta a mantenere nel proprio Servizio il ricorrente, gli affidava, con nota del 22\11\01 prot. 723 (doc.24 bis) i compiti di verifica degli impianti elettrici nei vari Presidi Territoriali Aziendali che il Pisanu ha svolto fino al trasferimento delle competenze dal soppresso Servizio Urbanistico al Servizio Igiene Pubblica.

m) si valuterà come il Pisanu in tale periodo segnalava ripetutamente alla dott.ssa Cardis di essere inoperoso e la invitava ad assegnargli nuovi incarichi e con nota del 30\05\02 prot.10364 (doc.24 ter) comunicava anche di essere stato emarginato dal lavoro e dai colleghi presenti nel Servizio Urbanistica.

n) la dott.ssa Cardis non dava alcun riscontro alle richieste del Pisanu che, di conseguenza, rimaneva, per lunghi periodi, privo di qualunque incarico;

o) dal mese di ottobre\novembre 2002 fino ad oggi, il sig. Pisanu è assegnato al Servizio Igiene Pubblica e svolge le seguenti mansioni individuate oralmente dal dott. Gianmauro Vinci, Responsabile del Servizio: su segnalazione dei cittadini o della Pubblica Amministrazione effettua sopralluoghi per verificare la necessità di disinfestazione di immobili privati \ pubblici e/o luoghi pubblici da blatte, zecche, insetti ecc ed in caso positivo invia una lettera al Centro Provinciale Antinsetti e relaziona al Responsabile del Servizio; sempre su segnalazione dei

cittadini o della P.A. effettua sopralluoghi per verificare la necessità di derattizzazione; effettua, inoltre, interventi per risolvere inconvenienti igienici vari (perdita da rubinetti, disturbo della quiete, ecc.) a cui fa seguito una relazione indirizzata al Responsabile del Servizio, che a sua volta invia al Sindaco i risultati d'indagine o alla diversa Autorità, verifica l'osservanza delle prescrizioni rilasciate dalla Provincia allo scarico fognario, al lavasecco ecc.

34) Il sig. Pisanu, con decorrenza da ottobre novembre 2002, svolge le mansioni indicate al capo 33) lett.o), di competenze ed effettuate fino a quel momento dai Vigili Sanitari (Ottavio Pedini, Dessi Luciano, Coni Flavio, Zara Carlo, Riva Cristina ecc.).

35) I Vigili Sanitari in forza alla ASL n.7 non sono, invece, mai stati assegnati allo SPISLL;

36) Il sig. Pisanu, a differenza dei colleghi assegnati al Servizio Igiene e Urbanistica, signori Pala Ettore e Serra Danilo, non ha mai svolto le specifiche e qualificanti mansioni proprie di tale settore, specificatamente individuate nel prospetto, prodotto da controparte nella fase cautelare del giudizio (doc. 46). Il ricorrente, in particolare non è mai stato incaricato di svolgere l'esame igienistico di progetti di insediamenti civili complessi e di lottizzazioni e di progetti di insediamenti industriali e delle attività produttive in genere.

37) In realtà le mansioni affidate al Pisanu dal mese di ottobre novembre 2002 non sono neppure individuabili fra quelle del Servizio Igiene Urbanistica.

38) Il posto previsto in pianta organica nello SPISLL, di perito elettrotecnico ed assegnato al ricorrente (V. anche Nota Asl 7 del 12\11\97 n.1292 e Delibera Dir. Gen. N.1783\02) a seguito dei vari trasferimenti subiti dal Pisanu è sempre rimasto vacante.

39) Il sig. Pisanu ha, pertanto, avviato un'azione giudiziaria per ottenere la reintegra nello SPISLL e nelle specifiche mansioni ispettive nei luoghi di lavoro, proponendo il tentativo di conciliazione davanti alla Direzione Provinciale del lavoro con esito negativo il 11.04.2001.

40) Peraltro, con Delibera A.S.L. n. 7 S.V.I. n. 2601\01, (doc.25) in esecuzione dell'art. 19, c. 2°, e della dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL Comparto Sanità 1998\01, al ricorrente è stato riconosciuto l'inquadramento nel Profilo Sanitario con la Qualifica di "Operatore Professionale Sanitario Personale di Vigilanza ed Ispezione Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro";

41) Controparte ha, tuttavia, assegnato, con atti del 10.10.01 prot. 3858 e 15.10.01 prot. n. 3920, il Pisanu al Settore Urbanistica, che è un Settore Tecnico che non si occupa di vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro.

42) Il ricorrente non avendo ricevuto un positivo riscontro alle richieste di reintegra nello SPISLL e nelle funzioni di vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro (racc.te ar 04\01\00, 28\03\00,23\08\00, 06\12\01), (doc.26\29), ha promosso un'azione ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Cagliari.

43) Controparte in tale giudizio ha eccepito, tra l'altro, che la Delibera ASL 7 n. 2601\2001, con la quale era stata riconosciuto al Pisanu la qualifica di Operatore Professionale Sanitario-Personale di Vigilanza ed Ispezione, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro-, era stata revocata con Delibera n. 285 del 07.02.02 (doc.30).

44) L'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari, dott. Caredda, con Ordinanza dell'08.07.2002, con motivazioni assolutamente non condivisibili, non ha concesso il provvedimento d'urgenza richiesto.

45) Successivamente, la ASL n. 7 di Carbonia, con la Delibera n. 1783 del 22.07.2002, (doc.31) ha definitivamente, riconosciuto al sig. Pisanu **la qualifica di Operatore Professionale Sanitario- Personale di Vigilanza ed Ispezione, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro-Categoria C.**; tale Delibera ha, in particolare, previsto:

“(..) che sig. Pisanu Luciano risulta assunto in data 24\10\91 ed assegnato al Servizio Igiene Pubblica SPISLL, temporaneamente assegnato per esigenze aziendali al Servizio Direzione Amministrativa PO Sirai in data 22\02\99, al Servizio Acquisti in data 24\06\99 ed attualmente assegnato al Servizio Urbanistica dal 09\10\01; (..) che quantunque il temporaneo impiego in altro servizio, per improcrastinabili esigenze aziendali, l’Assistente Tecnico Perito Elettronico, Categoria “C” sig. Pisanu Luciano risulta assunto con provvedimento deliberativo n.225 del 14\10\91, in discendenza del pubblico concorso di cui all’atto deliberativo n.1334 del 31\10\90, giusta la Delibera della Giunta Regionale n.32\29 del 27\08\91 per l’Igiene Pubblica che ricorrono pertanto i presupposti ed il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente di riferimento per l’inquadramento nel profilo sanitario, con la qualifica di “Operatore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Categoria “C”, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del CCNL Comparto Sanità (..)”

46) Con successiva Delibera dell’Asl 7 n.2041 del 05\09\02, (doc.32) il sig. Pisanu è stato inquadrato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro **Categoria “D”**, con decorrenza dal 01\09\01.

47) Nonostante l’espresso riconoscimento, da parte della PA, che l’impiego del Pisanu in servizi diversi da quello di appartenenza (SPISLL) è di natura temporanea, il ricorrente dal 1999 non lavora più nello SPISLL e, attualmente, svolge le mansioni indicate al precedente capo 33 lettera. o).

48) Il ricorrente è, comunque, sempre stato disponibile a svolgere i compiti affidatigli, anche non di sua competenza, ed ha sempre collaborato con la PA preferendo - pur riservandosi ogni azione al riguardo – anche alla totale inoperosità, cui è stato destinato in diversi periodi della

sua vita lavorativa, lo svolgimento di mansioni inferiori e dequalificanti (es. doc.24 ter, 33\34\35).

49) Il sopraggiungere delle delibere d'inquadramento definitivo nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Categoria "D", ha reso necessario rinnovare tentativo di conciliazione (doc. 36) che ha avuto esito negativo per mancata costituzione dell'apposito Collegio (doc.37), nei termini di legge.

Tutto ciò premesso, con il presente atto, nell'interesse del ricorrente, si espongono le seguenti argomentazioni in

DIRITTO

L'aver ricostruito le tappe del percorso professionale del ricorrente consente di individuare, oltre ogni ragionevole dubbio, l'illegittimità del comportamento aziendale tenuto nella presente vicenda.

Dalla ricostruzione dei singoli episodi lamentati dal ricorrente risulta, infatti, che gli stessi sono viziati da illegittimità e, considerati nel loro complesso, appaiono inseriti in una strategia persecutoria, nell'ambito della quale, il Pisanu è stato sottoposto ad una serie di condotte e provvedimenti finalizzati ad uno scopo ingiusto, consistente nell'emarginarlo e discriminarlo rispetto ai suoi colleghi in servizio allo SPSSL, nel danneggiarlo, sia sotto il profilo economico (si pensi alla perdita dell'indennità di ufficiale di polizia giudiziaria), sia sotto il profilo della realizzazione professionale (si pensi al demansionamento); rilevante, inoltre, deve ritenersi il danno all'immagine.

Controparte, in realtà, anziché soddisfare gli interessi pubblici dell'Asl n. 7 di Carbonia, attraverso l'impiego ottimale del ricorrente nel Servizio di competenza (SPSLL), lo ha

trasferito nei Servizi più disparati dell'Azienda, adibito allo svolgimento di compiti meramente esecutivi, ed anche lasciato, per lunghi periodi della sua vita lavorativa, totalmente inoperoso. Per contro, il ricorrente, costretto a subire le descritte vessazioni e umiliazioni, pur di mantenere la sua fonte di reddito, è continuamente vittima di ripetuti soprusi da parte dell'Amministrazione convenuta.

Il Ricorrenza, poiché persona evidentemente non gradita a controparte, è stato dunque destinatario di gravi atti discriminatori e vessatori, lesivi della sua dignità professionale, e finalizzati a distoglierlo dalla cura degli interessi pubblici istituzionalmente di sua competenza per isolarlo, anche fisicamente, all'interno dell'Azienda USL 7.

In particolare, dall'esame dell'intera vicenda e dalla copiosa documentazione allegata al presente ricorso emerge che il ricorrente:

- è stato privato progressivamente di ogni incarico di responsabilità proprio della qualifica rivestita e della professionalità acquisita ed assegnato, - senza il parere ed, in alcuni casi, anche contro la volontà (es. Dott.ssa Cardis) dei dirigenti interessati alla mobilità e, senza previa consultazione sindacale, - nei servizi più disparati, per svolgere mansioni sostanzialmente diverse ed eterogenee, spesso inferiori di natura esecutiva e tecnica; ciò è avvenuto in assenza di effettive esigenze aziendali;
- è stato destinatario di sanzioni disciplinari assolutamente illegittime ed infondate;
- ha subito nel 1995 un trasferimento "punitivo" "per incompatibilità ambientale" dallo SPISLL in cui è stato poi reintegrato nel 1997 al solo, evidente, scopo di scongiurare una pronuncia del TAR Sardegna adito di annullamento di tale illegittimo provvedimento;
- è stato illegittimamente privato dal 22/11/95, con Provvedimento Prefettizio, della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e della relativa indennità;

- è stato lasciato forzatamente inattivo nel periodo in cui è stato reintegrato allo SPISLL dal 1997 al 1999;

- la sua assegnazione al Servizio Urbanistica è avvenuta, il 09\10\01, con parere contrario del Responsabile di tale Servizio, dott.ssa Cardis, la quale, con propria nota indirizzata al Responsabile del Dipartimento dott. Biggio, ha evidenziato, a confutazione di quanto asserito da controparte per giustificare appunto anche tale illegittima assegnazione del Pisanu, che non sussistevano ragioni e/o esigenze pubbliche, dato che l'organico del suo Servizio era al completo (doc. 23 bis). Il ricorrente, anche per tale ragione, è rimasto, per lunghissimi periodi, totalmente inoperoso. Quanto detto, dimostra l'illegittimità e la pretestuosità anche di tale ultimo trasferimento del Pisanu, disposto contro la sua volontà, con parere contrario della Cardis ed in assenza di effettive esigenze aziendali e pubbliche che lo giustificassero tenuto conto che lo SPISLL è stato, invece, privato di una fondamentale figura professionale.

Come evidenziato nella precedente narrativa in fatto, anche le attuali mansioni svolte dal ricorrente nel Servizio Urbanistica sono dequalificanti e di carattere meramente esecutivo.

Si vorrà, dunque, valutare come i descritti provvedimenti di trasferimento del Pisanu risultano essere illegittimi nella forma, in quanto adottati senza il parere dei dirigenti interessati alla mobilità, senza la previa consultazione sindacale e privi di alcuna valida motivazione, e del tutto irrazionali nella sostanza posto che, a fronte della riconosciuta funzione particolarmente importante dello SPISLL, esso è stato privato del ricorrente esperto della materia, componente della sua equipe costitutiva (V. anche nota dott. Grussu 16\02\99), assunto proprio per la peculiare professionalità prevista dalla Legge in tale Servizio.

Si sottolinea, infatti, come il ruolo svolto dal sig. Pisanu, all'interno dello SPISLL, e dal quale è stato ingiustamente esautorato, implicava in sé e contribuiva ad accrescere, a seguito del suo

svolgimento, il possesso di una professionalità superiore a quella dei propri colleghi, di pari grado, ed addetti in altri servizi.

I compiti di vigilanza, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, di competenza dello SPISLL e assegnati a suo tempo al sig. Pisanu, sono caratterizzati, invero, dalla peculiarità ed atipicità delle funzioni attribuite che concernono un'attività ispettiva la cui azione è preordinata alla tutela dei lavoratori e la cui normativa di riferimento è costituita da leggi speciali L.n.626\94 art.23 e ss. art.21 della L. 23\12\78 n.833 ecc. che conferisce ai Tecnici della prevenzione di vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro quella specificità e atipicità che li differenzia dagli altri operatori, tali da escludere la possibilità di individuare mansioni equivalenti anche nell'ambito dello stesso profilo professionale.

Tali compiti sono stati, infatti, disciplinati dalla L. R. n.34\86, che, a seguito del trasferimento dall'Ispettorato del Lavoro alle USL, ai sensi della L. n.833\78, delle funzioni di vigilanza negli ambienti di lavoro, ha espressamente regolamentato la descritta specialistica materia.

In applicazione di tale normativa, ai funzionari che svolgono attività di vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro e, dunque, agli addetti allo SPISLL, è stata, peraltro, attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, il potere di accesso previsto per gli ispettori del lavoro dall'art.8, secondo comma e la facoltà di diffida prevista dall'art.9 DPR 19\03\55 n.520.

Il Pisanu, come gli altri colleghi assegnati allo SPISLL, avrebbe, peraltro, dovuto, in virtù delle funzioni e poteri attribuiti, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 1979 n. 761, e dell'allegata lett. M (conf. RAS, nota del 25\0589 prot. n.22213), essere inquadrato da controparte, fin dal momento della sua assunzione, nel profilo sanitario e nella qualifica di Operatore Professionale di I^ Categoria- Personale di Vigilanza ed ispezione ed, in ogni caso, essere stabilmente assegnato a tale Servizio per le funzioni attribuite (V. anche CCNL art.19, 2° c. e dichiarazione cong.n.4).

Il sig. Pisanu, invece, è stato inquadrato nel ruolo sanitario solo dall'anno 2002 ed è stato illegittimamente rimosso dallo SPISLL per essere, da ultimo, assegnato al Settore Igiene Pubblica che non ha alcuna competenza in materia di ispezione e vigilanza nei luoghi di lavoro. Il sig. Pisanu, nel Servizio Igiene Pubblica, esegue, infatti, le mansioni, specificate nel capo 33 lett. o), (fra le quali sono da annoverare i frequenti interventi in materia di derattizzazione, disinfestazione ecc.) che non possono essere equiparate a livello di prestigio, professionalità e responsabilità a quelle svolte dal ricorrente allo SPISLL.

Le descritte mansioni assegnate al ricorrente. erano in precedenza svolte dai Vigili Sanitari i quali non sono mai stati assegnati, neanche dopo il trasferimento del Pisanu al Servizio Igiene Pubblica, allo SPISLL poiché non possiedono la specifica preparazione e professionalità richieste per svolgere gli adempimenti propri dello SPISLL.

Si sottolinea, in ogni caso, come controparte, pur avendo riconosciuto (**Delibera n.1783 del 22\07\02**), che il sig. Pisanu Luciano, [assunto il 24\10\91], è stato assegnato al Servizio Igiene Pubblica SPISLL, (presupposto questo ultimo ritenuto dall'Azienda necessario ai fini della attuale riqualificazione del ricorrente), e che solo temporaneamente è assegnato per "esigenze aziendali" ad altri Servizi, non ha mai indicato né le concrete ragioni che hanno reso necessario disporre i vari trasferimenti del Pisanu dal Servizio di appartenenza, anche perché lo SPISLL è così rimasto privo della specialistica figura professionale, prevista in pianta organica (in applicazione della L.R 86\34), del perito elettrotecnico, né ha indicato un termine finale di assegnazione né un termine, comunque, ricavabile mediante un sicuro riferimento ad altre circostanze.

Controparte non ha dunque motivato, in violazione dell'art. 3 della L. n.241\90, le innumerevoli assegnazioni nei servizi più disparati del ricorrente indicate in narrativa.

Si valuterà, infatti, come la regola della motivazione conserva intatta la sua valenza in relazione agli atti organizzativi che incidono, come in questo caso, in maniera stabile e significativa sul contenuto delle mansioni del dipendente o sull'assegnazione a determinati compiti e funzioni o a particolari sedi di servizio.

Il trasferimento del ricorrente dallo SPISLL risulta, pertanto, sostanzialmente operato a tempo indeterminato, con evidente contraddizione tra la volontà espressa dall'Azienda USL 7 e l'effetto conseguito.



Nella presente vicenda, come detto, solo motivi personali sono la causa dei vari spostamenti subiti dal ricorrente dal Servizio di appartenenza; si rappresenta, peraltro, come unicamente il ricorrente, tra i nove tecnici in servizio allo SPISLL, è titolare del posto ricoperto.

Il sig. Pisanu ha subito, dunque, una ritorsione determinata anche dai contenziosi in atto nei confronti dell'Azienda e dalle divergenze politiche rispetto ai suoi superiori gerarchici.

Tale situazione è, in realtà, frutto di provvedimenti e comportamenti dell'amministrazione privi di qualunque motivazione, illegittimi, palesemente irrazionali, contrari ai principi di correttezza e buona fede del datore di lavoro e contrari anche agli interessi della stessa Amministrazione, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede e risultanti dalla documentazione allegata.

L'intero modus operandi di controparte deve, quindi, essere sicuramente qualificato come una grave violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e di quello generale del nemine ledere, ex artt 1175, 1375, 2043 e 2087 cc..

Il comportamento descritto ha, infatti, violato la citata normativa per aver controparte causato un grave ed ingiusto danno patrimoniale e non patrimoniale ed, in particolare, il c.d. danno esistenziale, inteso come lesione alla reputazione ed all'identità personale del dipendente.

Il sig. Pisanu è stato, inoltre, illegittimamente demansionato, in violazione dell'art.52 Dlgs 165\01 che analogamente a quanto disposto dall'art.2103 cc, in materia di rapporto di lavoro privato, non consente l'adibizione del dipendente all'esercizio di mansioni inferiori a quelle inerenti al proprio profilo e posizione professionale funzionale o la sua forzata inattività.

Il ricorrente ha, pertanto, subito un'importante delegittimazione ed ha effettivamente patito uno svuotamento delle proprie mansioni in quanto concretamente escluso dagli incarichi di sua



competenza. Il demansionamento dal ricorrente ha, inoltre, comportato la compressione della sua professionalità, intesa come mancato incremento delle conoscenze teoriche, delle capacità pratiche, delle esperienze e dell'abilità che si acquisiscono solo con l'esercizio dell'attività lavorativa.

Il trasferimento del ricorrente dallo SPISLL ed il conseguente demansionamento hanno, altresì, provocato nel ricorrente: danni da perdita di chances (promozioni, avanzamenti di carriera, premi ecc.); danni alla vita di relazione; danni all'integrità psico fisica; danni all'immagine; danni alla personalità morale; grave pregiudizio alla sua "reputazione professionale" concretizzato nel discredito subito nell'ambiente di lavoro e nella conseguente perdita di considerazione da parte dei colleghi di lavoro.

Il signor Pisanu ha, pertanto, subito tutti quei danni afferenti alla dignità, allo status, ed la prestigio maturati all'interno dell'Azienda Usl 7 e lesi dai comportamenti e provvedimenti illegittimamente assunti da controparte.

In ogni ipotesi, lo spostamento del sig. Pisanu ad altro incarico è, comunque, censurabile perché controparte non ha tenuto conto della specifica competenza tecnico professionale del lavoratore nello svolgimento delle mansioni di Tecnico della prevenzione di vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro.

Sul punto si rileva, per mero scrupolo difensivo, come sarebbe errato ritenere che, all'interno di tale profilo, tutte le mansioni siano equivalenti ed ^è sigibili.

Si valuterà, infatti, come nel profilo professionale del Pisanu, le mansioni di vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro, per la specializzazione e specialità dei compiti e poteri che le caratterizza, non possono essere ritenute equivalenti ad alcun altra.

Lo ius variandi del datore di lavoro è stato, pertanto, esercitato illegittimamente in quanto non



ha salvaguardato il livello professionale raggiunto dal lavoratore e non consente al ricorrente di utilizzare il patrimonio di esperienze acquisite nella pregressa fase del rapporto di lavoro.

Il signor Pisanu è stato, dunque, illegittimamente discriminato nelle scelte organizzative dell'Amministrazione con lesione anche del diritto fondamentale, avente ad oggetto la libera esplicazione, garantita dagli artt. 1 e 2 della Cost., della sua personalità nel luogo di lavoro la cui lesione è risarcibile di per sé, indipendentemente dalla risarcibilità degli ulteriori effetti lesivi che l'inadempimento all'obbligo di cui all'art.13 Statuto dei Lavoratori può produrre sul piano patrimoniale o sul piano dell'integrità psico fisica del soggetto leso.

Il sig. Pisanu dal mese di febbraio 1996 ha, inoltre, subito un'importante pregiudizio economico poiché non percepisce l'indennità di UPG mensile di € 60,25 (V. buste paga prodotte doc. 42).

Si valuterà ancora che il mancato l'inquadramento del Pisanu nel ruolo sanitario dall'atto dell'assunzione ha provocato al lavoratore un danno economico legato alla funzione sanitaria e quantificabile contrattualmente in circa € 100,00 al mese.

Per quanto riguarda, poi, i criteri di quantificazione e liquidazione del danno biologico, da demansionamento, alla vita di relazione, alla professionalità, alla dignità, allo status e prestigio maturati ed alla reputazione – fermo restando il ricorso, da parte del Giudice alla valutazione

equitativa ai sensi dell'art.1226 cc. – valutata la gravità e la durata delle suddette lesioni (dal 1995 a tutt'oggi), subite dal ricorrente si indica l'importo di €1725,20 pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, comprensiva del rateo di 13^ (V. busta paga di gennaio 2004) per ogni mese per il quale si è protratta tale lesione.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato, nella preindicata qualità

Chiede

Che l'Ill.mo Tribunale, fissata l'udienza per la discussione, accolga nell'interesse del ricorrente le seguenti

Conclusioni

1) accertare e dichiarare l'illegittimità e quindi disapplicare o annullare - in quanto illegittime ed ingiuste - le determinazioni dell'Azienda USL n. 7, di Carbonia sopra descritte: Provvedimento del Direttore Generale del 18\02\99 n.1047 di assegnazione alla Direzione Amministrativa PO Sirai; Provvedimento del Direttore Generale del 24\06\99 n.150 di specificazione mansioni presso la Direzione Amministrativa PO Sirai e trasferimento al Servizio Acquisizione Beni, Settore Tecnico; Provvedimento del Direttore Generale del 05\10\99 n.9222 di assegnazione nel Servizio Acquisizione Beni, Settore Tecnico di funzioni di responsabile della gestione telefonica dell'Azienda; Provvedimento del Direttore Generale del 02\02\00 n.811 di trasferimento al Servizio Acquisizione Beni, Settore Tecnico; Provvedimento del Res. Servizio Acquisti di assegnazione mansioni di segnaletica dei PO del 24\02\00 n.215, 01\03\01 n.39; Provvedimento del Capo Servizio del 01\03\01 di assegnazione al settore patrimonio tecnico del Servizio Acquisti; Provvedimento del Capo Servizio del 15\03\01 n.537 di assegnazione di mansioni di verifica e controllo impianti elettrici; Provvedimento del 08\10\01 prot. n.4595 di assegnazione al Dipartimento Prevenzione; Provvedimento del

Responsabile del Dipartimento di Prevenzione del 10\10\01 n.3858 di assegnazione al Servizio Urbanistica; Nota del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione 15\10\01 n.3920; Nota del Responsabile Cardis del 22\11\01 n.723; l'assegnazione al Servizio Igiene Pubblica dal mese di ottobre\novembre 2002;

2) accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'Azienda USL n. 7, di Carbonia consistito nel trasferimento ^{DAUO SPISLL} dal mese di febbraio 1999 e nella mancata reintegrazione del

ricorrente nel Servizio per la Prevenzione, l'Igiene e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SPISLL) e nella privazione dei compiti e delle funzioni propri del profilo, della qualifica e delle funzioni assegnati al sig. Pisanu nello SPISLL;



3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricoprire il posto ed a svolgere le funzioni di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Cat. D nello SPISLL dell'Azienda USL 7 di Carbonia;

4) per l'effetto dichiarare tenuta la Azienda USL 7 di Carbonia, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Carbonia Via Dalmazia n.83, a reintegrare il ricorrente nello SPISLL;

5) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel ruolo sanitario dalla data di assunzione ovvero, in subordine, e salvo gravame con la decorrenza che verrà accertata in corso di causa;

6) per l'effetto dichiarare tenuta la Azienda USL 7 di Carbonia, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Carbonia Via Dalmazia n.83, ad inquadrare il ricorrente nel ruolo sanitario dalla data di assunzione ovvero, in subordine e salvo gravame con la decorrenza che verrà accertata in corso di causa;

7) condannare l'Azienda USL n. 7 di Carbonia, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Carbonia Via Dalmazia n.83, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno esistenziale, da demansionamento e da dequalificazione, alla professionalità, alla personalità morale, all'immagine professionale, alla vita di relazione, sociale subiti dal ricorrente a causa ed in conseguenza dell'esautoramento dal posto e dalle funzioni precedentemente esercitate nella misura di €1725,20 pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, comprensiva del rateo di 13[^] (V. busta paga di gennaio 2004) per ogni mese dall'anno 1995, o, in subordine e salvo gravame con la decorrenza che verrà accertata in corso di causa, per il quale si è protratta la descritta condotta dell'Azienda da valutarsi anche in via equitativa ex art.1226 cc., con rivalutazione ed interessi legali come per legge.

8) condannare l'Azienda USL n. 7 di Carbonia, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Carbonia Via Dalmazia n.83, a risarcire al ricorrente i danni derivante dalla perdita dei diritti alle indennità previste dalla legge e dal CCNL di categoria di €100,00 mensili o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta, che gli sarebbero spettati in caso di inquadramento nel ruolo sanitario dalla data di assunzione e di quelle spettanti ai sensi dell'art. 21 L. 833/78, di €60,25 mensile dal mese di febbraio 1996 fino alla effettiva corresponsione, o, in subordine, e salvo gravame con la decorrenza che verrà accertata in corso di causa, con rivalutazione ed interessi legali come per legge.

9) con vittoria di spese e di competenze di giudizio.

Senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova di legge ad istruzione della causa, si deduce

INTERROGATORIO FORMALE

Del Direttore Generale pro tempore dell'Azienda Usl.7 di Carbonia da sentire sulle circostanze di fatto di cui ai capi 2) 3) 5) 6) 7) 8), 9), da 11) a 26), da 30) a 36), 38), 41), 47) seconda parte, e 48) della narrativa che precede.

PROVA PER TESTI

Sui capi 2) 3) 5) 6) 7) 8), 9), da 11) a 26), da 30) a 36), 38), 41), 47) seconda parte, e 48) della narrativa che precede e si indicano i signori Grussu Marco Vinicio res.te in Carbonia, Cardia Riccardo della CGIL Funzione Pubblica, res.te in Carbonia, Amisani Giovanni res.te in Carbonia, Grusso Gianmarco res.te in Carbonia, Vinci Gian Mauro res.te in Carbonia;

Sui capi 33) lett. f), g), h), i), l), m), n), o) della narrativa che precede e si indica Cardis Sandra res.te in Cagliari;

Sui capi 2) 3) 5) 6) 7) 8), 9), da 11) a 26), da 30) a 33) della narrativa che precede e si indica Agulli Gerolamo, res.te in Carbonia;

Sui capi da da 30) a 36), 38), 41), 47) seconda parte, e 48) della narrativa che precede e si indica Gerano Salvatore res.te in Carbonia, con riserva di integrazione della lista prima dell'inizio della prova.

Si produce ed allega: - estratto CCNL 1998\01 per i dipendenti sanitari e successive integrazioni; 1) stato di servizio del ricorrente; 2) Verbale Delibera Amm.tore Straordinario USL 17 del 14\10\91; 3) Delibera Giunta Regionale 32\29 del 27\08\91; 4) Nota Usl 17 del 24\10\91 di assegnazione temporanea al PMP; 5) Nota Usl 17 del 15\07\92 n.1386; 6) Nota USL 17 del 10\07\92 n.11514; 7) Delibera RAS del 17\03\88 n.42\45; 8) Determina RAS del 25\05\89 sulla pianta organica dello SPISLL; 9) Nota Usl del 23\3\94 di qualifica di UPG; 10) Nota del dott. Grussu del 16\02\99; 11) Nota Usl 17 del 16\05\95 di trasferimento del ricorrente per incompatibilità ambientale; 12) Nota della CGIL Funzione Pubblica del 23\05\95; 13) Nota della CGIL Funzione Pubblica del 26\04\95; 14) Nota

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE DEL LAVORO

Il Giudice, letto il ricorso che precede;

Visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA l'udienza di discussione della causa, in cui le parti dovranno comparire personalmente, per il giorno *15-6-04* ad ore *11-00*

MANDA all'attore di notificare al convenuto, entro il termine di giorni 10, copia del ricorso e del presente decreto, avvertendo il convenuto che dovrà costituirsi nei modi di cui all'art. 416 c.p.c. almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione.

Cagliari, li *15-3-04*.

IL CANCELLIERE



IL GIUDICE

F. TO D. Ceinu

E' copia conforme all'originale per gli usi di legge

Cagliari, li 20-03-2004

IL CANCELLIERE



RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2004 addi

richiesto dall'avv. Roberta Andria, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la Corte D'Appello di Cagliari
ho notificato copia di quanto precede a

Azienda USL N.7 di CARBONIA, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede a CARBONIA
VIA DALMAZIA N.83 (09013), mediante odierna racc.ta giudiziaria spedita dal locale Ufficio Postale

3 MAG. 2004

~~CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Ufficio Unico Notificazioni
Corpino Mario
UFFICIALE GIUDIZIARIO~~